

« Nel caso di espropriazione di terreni pronunziata a favore dell'Istituto nazionale della colonizzazione interna, l'esecuzione di lavori di bonifica dovrà essere affidata preferibilmente a cooperative di lavoratori, e le aziende risultanti dalle suddivisioni del terreno espropriato saranno assegnate in uso ad associazioni di lavoratori agricoli in conformità delle norme regolamentari che saranno emanate dallo stesso Istituto nazionale della colonizzazione ».

L'onorevole Caetani ha facoltà di svolgere il suo emendamento

CAETANI. Sarò brevissimo.

Il primo comma di questo emendamento, che è stato concordato fra i vari firmatari, precisa un principio morale che deve predominare in tutte le forme di concessione, affinché non siano viziati lo spirito e la finalità della legge. Lo spirito della legge è che le terre mal coltivate siano concesse solo a coloro che promettono e s'impegnano di eseguire la trasformazione agraria; la finalità è che la trasformazione si compia effettivamente.

A volte si potrà dubitare della onestà dei concessionari. Quindi è necessario, anzi indispensabile, che i terreni non possano essere alienati fino a che non si sia compiuta la trasformazione integrale del fondo, per il conseguimento della quale fu concesso l'esproprio. Altrimenti la legge si presterebbe alle più basse speculazioni.

La rimanente parte del nostro emendamento esprime, in forma più concisa, quanto è contenuto nell'articolo corrispondente della Commissione. Uno degli obiettivi principali della legge, deve essere quello di mettere i lavoratori della terra in condizione di poterla lavorare direttamente. Quindi l'Istituto nazionale di colonizzazione, o le società commerciali, non devono diventare concorrenti ai lavoratori stessi, ma devono invece essere organi intermediari, a cui spetti il compito di eseguire le grandi opere di bonificazione e di trasformazione di cui non sarebbero capaci i lavoratori stessi. Devono ridurre il fondo in condizioni da poter essere frazionato e consegnato ai lavoratori diretti, a cui dovrà poi incombere il compito di eseguirne la trasformazione agraria.

Le società commerciali potranno, naturalmente, mirare ad un giusto utile per la lodevole opera che compiranno, ma l'Istituto nazionale della colonizzazione, dovrà tenersi entro limiti più ristretti, e specialmente non deve diventare un'azienda agraria

per se stessa, perchè sappiamo che pessimi risultati danno tutte le aziende statali.

Con tutto ciò, con l'ultimo comma non s'interde di togliere all'Istituto della colonizzazione interna la facoltà della gestione transitoria dei terreni durante il periodo in cui si compie la bonifica.

Altro non avrei da aggiungere come illustrazione dell'emendamento. Desidero però fare un'osservazione riguardo alla gestione dei comuni e delle provincie.

Nell'articolo 6 si è precisato che le provincie e i comuni possono espropriare i terreni. D'altra parte, se non erro, è contrario all'intendimento della Camera che i comuni e le provincie gestiscano direttamente le terre; ciò è anche precisato nell'emendamento presentato dagli onorevoli Giuffrida e Giavazzi. Quindi proporrei di fare modifica all'emendamento concordato ed appunto nel secondo comma, dopo le parole « le società commerciali » aggiungere anche « le provincie e i comuni ».

In secondo luogo farei osservare che, nel medesimo comma, si parla di centri abitati, mentre che nell'articolo 3 sono indicati i comuni e frazioni di comuni. Quindi, per motivo di coordinazione, proporrei di sostituire alle parole « centri abitati » le parole « comuni e frazioni di comuni ».

PRESIDENTE. L'onorevole Piemonte ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

PIEMONTE. Gli articoli 10, 11 e 11-bis proposti dalla Commissione e i vari emendamenti presentati, portano dei limiti alle facoltà degli enti espropriatori.

Questi limiti sono diversi a seconda dei casi e riguardano l'esecuzione della trasformazione agricola dei latifondi espropriati e la disponibilità di essi.

Noi pensiamo che si debba dare la massima libertà agli enti espropriatori anzichè inceppare la loro azione di trasformazione e di miglioramento. In un punto possiamo essere tutti perfettamente d'accordo, che questi enti espropriatori debbano anzitutto provvedere alle opere fondamentali di agraria e iniziare seriamente la trasformazione agricola dei latifondi espropriati, concordando così, a grandi linee, con quanto ha detto testè l'onorevole Caetani.

Ma tutte le altre limitazioni non hanno nessuna ragione di essere. Perchè si vogliono creare a questa nuova forma di proprietà che si è formata coll'espropriazione e che ha bonificato il fondo, che ha fatto delle trasformazioni agricole, delle limitazioni che non esistono per le altre proprietà terriere ?